



Studio Chirico
Commercialisti Associati

CIRCOLARE INFORMATIVA SETTEMBRE N. 9/2022

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 settembre al 15 ottobre 2022.

Le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o di giorno festivo, così come stabilito dall'art. 7 D.L. 70/2011.

Versamenti Iva mensili

Scade il 16 settembre il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto (codice tributo 6008).

Versamento dei contributi Inps

Scade il 16 settembre il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di agosto, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro il 16 settembre i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di agosto.

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade il 26 settembre, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di agosto.

Comunicazione telematica liquidazione periodica Iva (LIPE 2° trimestre 2022)

Scade il 30 settembre il termine per la presentazione telematica della Lipe relativa al secondo trimestre 2022, sia per i contribuenti mensili che per quelli trimestrali.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Scade il 30 settembre, per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati, il termine per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il 30 settembre il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di agosto.

Imposta di bollo

Scade il 30 settembre il termine per il versamento dell'imposta di bollo complessivamente di importo superiore a euro 250 relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2022 che prevedono l'obbligo di assolvimento del bollo di 2 euro.

Sistema Tessera Sanitaria (STS)

Scade il 30 settembre il termine per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie e veterinarie riferiti al primo semestre 2022 (1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022).

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 13 settembre 2022

IL BOLLO ADDEBITATO DAL FORFETTARIO È RICAVO O COMPENSO

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bollo addebitato dal contribuente che applica il regime forfettario deve considerarsi ricavo/compenso, quindi imponibile (nel limite della percentuale di forfettizzazione prevista per l'attività esercitata).

L'applicazione dell'imposta di bollo

Il regime forfettario previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 prevede che le fatture emesse dai contribuenti che abbiano esercitato la relativa opzione siano fuori dal campo di applicazione dell'Iva, quindi non recano l'addebito della relativa imposta.

Conseguentemente, tali fatture sono assoggettate all'imposta di bollo nella misura di 2 euro, quando la somma indicata in tali documenti è superiore a 77,47 euro.

Capita frequentemente che il contribuente in regime forfettario addebiti al proprio cliente, in aggiunta al corrispettivo pattuito per la cessione/prestazione, anche l'importo del bollo apposto sulla fattura.

In merito al trattamento fiscale di tale addebito, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, anche se vi è solidarietà tra prestatore e committente per l'assolvimento dell'imposta di bollo, l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tali tipi di atti l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, ossia dal momento della formazione.

Pertanto, afferma l'Agenzia delle Entrate, il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi/compensi che concorrono alla determinazione forfettaria del reddito.

Oltre alla determinazione del reddito imponibile, occorre concludere che tali riaddebiti devono essere considerati anche per la verifica della soglia di 65.000 euro di ricavi/compensi incassati, superata la quale il contribuente è tenuto a fuoriuscire (dal successivo periodo d'imposta) dal regime forfettario.

Si invita pertanto la clientela a prestare particolare attenzione nella verifica di tale soglia, considerando anche l'eventuale importo riaddebitato in fattura al cliente, relativo al bollo.

NUOVE SPECIFICHE TECNICHE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica utilizzabili a partire dal 1° ottobre 2022.

Le novità apportate alle regole tecniche rientrano nell'ottica di ottimizzare il processo di fatturazione elettronica, nonché di assicurare una qualità del dato sempre più elevata, introducendo nuovi controlli del Sistema di Interscambio e procedendo alla modifica del tracciato della fattura.

Tali aggiornamenti non prevedono interventi con riferimento alle operazioni con la P.A. essendo le modifiche orientate esclusivamente alla fatturazione elettronica tra privati.

In particolare, le modifiche al tracciato riguardano:

- l'introduzione nella fattura ordinaria del nuovo tipo documento TD28 per comunicare operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell'Iva;
- l'introduzione delle nuove codifiche per il blocco "AltriDatiGestionali" per riportare in fattura l'informazione circa l'avvenuta regolarizzazione dell'imposta a debito con versamento tramite modello di versamento F24 e per riportare in fattura il riferimento al corretto periodo di imposta dell'operazione nel caso di operazioni di estrazione beni da deposito Iva;
- l'aggiornamento della descrizione della natura N7.

Sono stati inoltre introdotti i controlli per la correzione di svariati errori.

Soffermandoci su quella che appare la principale novità, va sottolineato che per effetto della introduzione del nuovo tipo documento TD28, il soggetto passivo Iva residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea con addebito dell'IVA da soggetto residente a San Marino, deve emettere una fattura, inviandola a SdI, con Tipo documento TD28 al fine di assolvere all'obbligo di comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi ricevute da operatori esteri, ai sensi dell'articolo 1, co. 3-bis, D. Lgs. 127/2015.

Diversamente, nel caso di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino senza addebito dell'Iva, va utilizzato il Tipo documento TD17 o TD19 (assolvimento dell'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972).

Fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino	Tipo documento
con addebito dell'Iva	TD28
senza addebito dell'Iva	TD17 o TD19

COME ATTESTARE IL RAGGIUNGIMENTO DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI PARI AD ALMENO IL 30% PER FRUIRE DELLA PROROGA DEL SUPERBONUS 110%

Per quanto riguarda gli interventi che fruiscono del superbonus 110% è previsto l'obbligo di raggiungimento di uno stato avanzamento lavori pari ad almeno il 30% dell'intervento complessivo per potere fruire del più ampio intervallo di tempo fino al 31 dicembre 2022 per il sostenimento delle spese agevolabili.

La Commissione RPT (rete professioni tecniche) ha fornito un riepilogo generale.

In particolare:

- per intervento complessivo si deve fare riferimento a tutte le spese derivanti dal quadro economico complessivo (si deve fare riferimento a tutte le spese dedotte nel titolo edilizio, non solo a quelle oggetto di detrazione);
- occorre procedere alla quantificazione delle opere realizzate e alla contabilizzazione sulla base del computo metrico generale (Sal), controfirmata dall'impresa e per conoscenza dal committente;
- sono ammesse e concorrono alla percentuale totale delle opere realizzate anche le prestazioni professionali effettivamente svolte alla data del Sal.

In assenza di chiarimenti ministeriali sulle modalità con cui dimostrare l'avvenuto rispetto e raggiungimento di uno stato avanzamento lavori entro il 30 settembre 2022, in assenza di avvenuta protocollazione di una asseverazione Enea di un Sal entro la medesima data, la Commissione della rete professioni tecniche ritiene che sia sufficiente che:

- il direttore dei lavori produca una aggiornata contabilità di cantiere comprovante l'effettivo avanzamento superiore al 30% dell'intervento complessivo;
- venga effettuato un invio formale con PEC verso tutti gli attori partecipanti all'intervento edilizio (committente, imprese e professionisti).

POSSIBILE CHIEDERE AL PROPRIO FORNITORE IL CALCOLO NECESSARIO PER ACCEDERE AI BONUS PER ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

L'ARERA, Autorità di regolazione per energia reti e ambienti, ha deliberato l'obbligo nei confronti dei fornitori di energia elettrica e gas di disporre per ogni cliente rifornito sia nel primo trimestre dell'anno 2019 che nei primi due trimestri dell'anno 2022 una comunicazione riportante il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e gas oltre all'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

Secondo le indicazioni contenute in delibera, i fornitori di energia e gas naturale dovranno inviare tale comunicazione ai propri clienti entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta.

Sarà tuttavia obbligo dell'impresa interessata al credito richiedere l'invio della comunicazione di cui in oggetto.

Circa il contenuto della comunicazione esso sarà diverso a seconda che si tratti di fornitura di energia elettrica o gas naturale.

Somministrazione di energia elettrica

In tal caso la comunicazione da parte del fornitore dovrà contenere:

- a) il prezzo medio della componente energetica nel primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
- b) il prezzo medio della componente energetica nel primo trimestre 2019 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
- c) l'elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi;
- d) il confronto in percentuale fra i valori di cui alle precedenti lettere a) e b).

Se dal confronto di cui alla precedente lettera d) emerge un incremento del costo per kWh:

- superiore al 30%, occorrerà indicare anche il valore del credito di imposta spettante al cliente,
- inferiore al 30%, occorrerà indicare che la condizione per accedere al credito di imposta non è verificata.

Il fornitore di energia elettrica dovrà poi anche riportare l'indicazione che qualora l'impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo di energia elettrica ulteriori da quelli di cui alla lettera c), i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d'imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull'insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell'impresa.

Somministrazione di gas naturale

In tal caso la comunicazione da parte del fornitore dovrà contenere:

- a) l'informazione che l'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al primo trimestre solare dell'anno 2022, rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell'anno 2019, è superiore al 30%;
- b) il valore del credito di imposta spettante al cliente;
- c) l'elenco dei punti di riconsegna del gas naturale considerati nel conteggio di cui alla precedente lettera b);

- d) l'indicazione che i conteggi comunicati riguardano soltanto i punti di riconsegna di cui alla lettera c) e pertanto, qualora l'impresa sia titolare di ulteriori punti di riconsegna, può tenere conto anche degli eventuali conteggi relativi agli ulteriori punti di riconsegna per la determinazione del credito di imposta dell'impresa.

Le comunicazioni tra venditori e imprese avvengono per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore.

MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ESTEROMETRO

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 1, co. 3-bis, D. Lgs. 127/2015, vengono escluse dall'obbligo di comunicazione con l'esterometro le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi, purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972.

Nello specifico si ricorda che lo scorso 1° luglio 2022 sono entrate in vigore le previsioni riguardanti la comunicazione all'Amministrazione Finanziaria delle operazioni transfrontaliere, ossia poste in essere con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (il cosiddetto "nuovo esterometro").

La nuova modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere prevede che, per ogni operazione (e quindi non più cumulativamente per le operazioni del trimestre), venga trasmesso il dato al Sistema di Interscambio (Sdl).

Con la circolare n. 26/E del 13 luglio 2022 sono stati forniti i primi chiarimenti sull'adempimento che di seguito vengono schematizzati e riepilogati.

Operazioni con privati	La comunicazione non riguarda solo le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti che svolgono attività economica; al contrario, secondo l'Agenzia delle Entrate la trasmissione deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i privati consumatori (solo nel caso in cui il corrispettivo dell'operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento).
Operazioni non territoriali	L'esterometro riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. Non è infatti significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale. In deroga a tale previsione, il decreto semplificazioni ha stabilito l'esclusione dall'obbligo di comunicazione, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica emesse attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl), anche di quelle non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies DPR 633/1972 (ad esempio fatture di alberghi, ristoranti, ecc.) solo quando di importo non superiore a 5.000 euro (sul punto l'Agenzia precisa che tale importo si deve ritenere comprensivo di Iva).
Minimi, forfettari ed enti non commerciali	Dallo scorso 1° luglio 2022 l'obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche a minimi, forfettari ed enti non commerciali che applicano il regime forfettario ex L. 398/1991 (se nel 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro). L'Agenzia precisa che tali soggetti, se interessati dal nuovo obbligo di fatturazione, qualora pongano essere operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri. Con riferimento agli enti non commerciali, l'obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell'ente.
Descrizione semplificata	Un tema delicato riguardava la descrizione dell'operazione; in altre parole, occorre che nel file inviato allo Sdl sia riportata nel dettaglio la descrizione dei beni/servizi acquistati/ceduti? Fortunatamente l'Agenzia ha ammesso una compilazione semplificata che permette di indicare nel campo 2.2.1.4 <Descrizione> la parola "beni" ovvero la parola "servizi"

	<p>o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “beni e servizi”, rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa.</p> <p>Analogamente, anche per le fatture ricevute, in sede di integrazione della fattura di acquisto, è possibile indicare nel file da inviare allo Sdl, nel campo 2.2.1.4 <Descrizione> la parola “beni” ovvero la parola “servizi” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “beni e servizi”, rinviando, come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.</p>
Termini di invio delle informazioni	<p>La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.</p> <p>Quindi, in particolare, per le cessioni intracomunitarie e per le prestazioni i servizi verso altri soggetti UE, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione; per le cessioni non territoriali e per le prestazioni rese a soggetti extra UE, entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.</p> <p>La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.</p> <p>La modifica dei termini per l'invio delle informazioni relative alle operazioni transfrontaliere non incide sulle ulteriori previsioni in tema di emissione e registrazione delle fatture o di liquidazione dell'Iva.</p>
Bolletta doganale	<p>Le operazioni certificate da bolletta doganale sono esonerate dall'obbligo di comunicazione, ma non esiste un divieto in tal senso; il contribuente può quindi facoltativamente decidere di comunicare tali operazioni (anche se tali dati risulteranno duplicati nel caso di utilizzo delle precompilate Iva).</p>
Fatture anticipate	<p>Anche nel caso di emissione di fatture anticipate, la trasmissione dei dati relativi alle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, senza far alcun riferimento al termine di registrazione del documento.</p>
Integrazione ed autofattura e rilevanza dei file inviati	<p>Secondo l'Agenzia delle Entrate occorre distinguere in base all'operazione in relazione alla quale assolvere l'Iva.</p> <p>Nel caso di acquisti di servizi da soggetti extra UE (tipo documento TD17) o acquisti di beni ex art. 17 comma 2 da soggetti non residenti (tipo documento TD19 se i beni sono già nel territorio dello stato), il documento creato costituisce autofattura.</p> <p>Quando invece il documento ricevuto dal fornitore costituisce fattura (es: acquisto di servizio da soggetto UE con codice integrazione TD17 o acquisto intracomunitario di beni con codice TD18 ovvero ancora acquisto ex art. 17 comma 2 da soggetto UE con codice TD19) i file trasmessi non sostituiscono i citati documenti originari.</p> <p>L'Agenzia precisa altresì che la trasmissione dei dati con le relative tipologie di documento consente anche di adempiere agli obblighi di assolvimento dell'imposta cui all'articolo 17, co. 2, DPR 633/1972.</p> <p>Si chiarisce peraltro che gli obblighi di integrazione di un documento ricevuto e di autofatturazione sono autonomi rispetto all'esterometro seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi.</p> <p>Peraltro, il tardivo assolvimento dell'imposta costituisce violazione legata al mancato tempestivo versamento dell'IVA eventualmente dovuta, autonoma rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero.</p>
Repubblica di San Marino	<p>L'Agenzia precisa che il soggetto italiano che riceve via Sdl la fattura elettronica da quello sammarinese deve trasmettere allo Sdl un file con tipo documento TD19 com-</p>

	<p>pilando l'aliquota e l'imposta da registrare in contabilità.</p>
<p>Detrazione dell'IVA</p>	<p>Il tardivo adempimento della comunicazione delle operazioni passive non incide sul diritto alla detrazione dell'Iva, che segue le regole generali.</p> <p>Tuttavia, segnala l'Agenzia, occorre prestare attenzione alle ipotesi di autofatturazione: la rilevanza ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva potrà manifestarsi laddove la trasmissione dei dati avvenga utilizzando tipologie di documenti che assolvono agli obblighi di autofatturazione in sostituzione della stessa.</p> <p>In simili ipotesi, la tardiva autofatturazione e conseguente annotazione nei registri Iva esplicherebbe i suoi effetti sulla detrazione dell'imposta, impedendola sino al corretto adempimento.</p>
<p>Conservazione dei documenti</p>	<p>La nuova disciplina non incide sulle regole per la conservazione dei documenti fiscali, che continueranno ad essere assoggettate alle consuete regole.</p> <p>In particolare, l'integrazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri per mezzo di altro canale non esclude che anche questi vadano correttamente conservati (in forma analogica od elettronica).</p> <p>I file xml inviati allo SdI costituiscono documenti fiscalmente rilevanti ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 e come tali vanno conservati con le relative cautele.</p> <p>Usufruendo del servizio di conservazione messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, per tutti i documenti informatici transitati via SdI i relativi obblighi di conservazione "a norma" saranno automaticamente rispettati.</p>

DECRETO SEMPLIFICAZIONI

È stata pubblicata la L. 122/2022 di conversione, con modifiche del D.L. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni, di cui si riportano di seguito i principali interventi di interesse.

Art. 1: Soppressione obbligo di regolare conservazione di tutti i registri

Si prevede che non soltanto la tenuta, ma in futuro anche la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su un qualsiasi supporto, siano, in ogni caso, considerati regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati su predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti e in loro presenza.

Arti. 24: Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale

Si prevede l'estensione delle modifiche apportate in precedenza anche per il periodo d'imposta 2022 (art. 148 D.L. 34/2020).

Si stabilisce che gli indici vengano approvati con Decreto Mef entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati.

Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

Art. 40-quater: Modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale e della cessione del credito d'imposta e dello sconto in fattura

Viene eliminata la disposizione che sottoponeva alcuni crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas, relativi al secondo trimestre 2022, ai limiti e alle condizioni del Regolamento *de minimis*, che poneva un limite massimo agli aiuti che un'impresa poteva ricevere.

Per questo motivo, i crediti d'imposta concessi per le spese di gas naturale da parte di imprese a forte consumo di gas, di gas naturale da parte di imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, di energia elettrica da parte di imprese diverse da quelle energivore, continueranno ad essere fruiti alle condizioni originariamente previste.

DECRETO AIUTI-BIS

E' stato pubblicato il D.L. 115/2022, c.d. Decreto Aiuti-*bis*, di cui si offre di seguito un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Art. 6: Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

Vengono introdotti i seguenti crediti di imposta:

- a. per le imprese c.d. energivore, i cui costi per kWh della componente energia elettrica abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel III trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese c.d. energivore e autoconsumata nel III trimestre 2022;
- b. per le imprese c.d. gasivore, che hanno consumato, nel I trimestre solare 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici, un credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel III trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- c. per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese c.d. energivore, un credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel III trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- d. per le imprese diverse da quelle c.d. gasivore, un credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel III trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Limitatamente ai crediti previsti per le imprese di cui ai punti c e d, ove l'impresa destinataria del contributo, nel II e III trimestre dell'anno 2022 si rifornisce di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel II trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022.

I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap.

I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo.

Art. 12: Welfare aziendale

Per il solo periodo d'imposta 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro.

Art. 20: Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore è incrementato dell'1,2%.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Art. 22: Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità *una tantum*

L'indennità prevista dal c.d. Decreto Aiuti riguarda molteplici categorie di lavoratori.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, sarà il datore di lavoro a riconoscere il sostegno previa acquisizione di un'autodichiarazione da parte del lavoratore che ne attesti i requisiti necessari per l'accesso al "bonus".

L'indennità, inizialmente concessa ai dipendenti che prestavano il proprio lavoro in forza di un contratto in essere prima del 24 giugno 2022, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino al 17 maggio 2022 non abbiano beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, co. 121, L. 234/2021, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps.

L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022.

Infine, è previsto che l'indennità sia erogata automaticamente in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste in precedenza.

L'importo spettante per gli aventi diritto è di **200 euro** in misura fissa, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Tra le misure introdotte dal decreto è previsto il riconoscimento del "bonus 200 euro" anche a favore dei seguenti soggetti:

- commercianti / artigiani iscritti all'IVS;
- professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;
- professionisti iscritti alle relative Casse previdenziali;

titolari di un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 (al netto di contributi previdenziali / reddito della casa di abitazione / competenze arretrate a tassazione separata).

I soggetti interessati sono tenuti a presentare all'INPS o alla propria Cassa previdenziale un'apposita domanda i cui termini e modalità di presentazione sono definiti dal singolo Ente previdenziale.